

Indagini bancarie e accessi fiscali: autorizzazioni sotto esame

SINTESI OPERATIVA

Le ordinanze Cass. n. 19956 e n. 19960 del 15 giugno 2026 impongono che l'autorizzazione alle indagini bancarie sia preventiva, conoscibile e dotata di un contenuto minimo verificabile: in mancanza, i dati acquisiti sono inutilizzabili e l'accertamento è viziato nella parte dipendente da quelle risultanze. Resta invece da definire, presso le Sezioni Unite, se l'inutilizzabilità valga anche per accessi fiscali anteriori all'art. 7-quinquies dello Statuto. La difesa deve distinguere i due binari, chiedere gli atti e formulare eccezioni puntuali.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Le ultime pronunce della Cassazione ridisegnano il perimetro delle indagini bancarie e degli accessi fiscali. Con le ordinanze n. 19956 e n. 19960 del 15 giugno 2026, la Suprema Corte stabilisce che l'autorizzazione alle indagini finanziarie non può più essere trattata come un atto meramente interno e burocratico: deve essere preventiva, dotata di un contenuto minimo verificabile e conoscibile dal contribuente. Se questi requisiti mancano, i dati bancari acquisiti diventano inutilizzabili e l'avviso di accertamento risulta viziato nella parte in cui poggia su quelle risultanze. La strada era già stata aperta dall'ordinanza n. 11368/2026 del 27 aprile, che per prima aveva qualificato la mancata allegazione dell'autorizzazione come vizio di motivazione ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del contribuente. Sul fronte degli accessi fiscali, invece, tutto è ancora aperto: la Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite – con due ordinanze interlocutorie, la n. 13696 e la n. 3931 del 2026 – la questione cruciale se il principio di inutilizzabilità della prova valga anche per le verifiche anteriori all'entrata in vigore dell'art. 7-quinquies dello Statuto, introdotto dal d.lgs. n. 219/2023. Il professionista che assiste il contribuente ha oggi strumenti difensivi molto più affilati, ma deve saperli usare con precisione: eccezioni generiche, confusione tra i due binari (indagini bancarie e accessi domiciliari) e invocazione automatica di norme non ancora applicate restano gli errori più costosi.

INDAGINI BANCARIE, IL NODO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il percorso giurisprudenziale si è sviluppato in tre tappe ravvicinate. L'ordinanza n. 11368 del 27 aprile 2026 ha aperto la strada, riquificando l'autorizzazione alle indagini bancarie come atto legittimante il potere istruttorio e stabilendo che la mancata allegazione o la mancata riproduzione del suo contenuto essenziale nell'avviso di accertamento costituisce un vizio di motivazione dell'atto impositivo ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del contribuente. Le ordinanze n. 19956 e n. 19960 del 15 giugno 2026 hanno poi completato il quadro, declinando il medesimo principio su versanti distinti ma complementari.

La distinzione tra le due pronunce gemelle è rilevante sul piano operativo. La n. 19956/2026 riguarda l'ipotesi in cui il provvedimento autorizzatorio manchi del tutto o risulti inidoneo: deve precedere temporalmente le indagini e recare un contenuto minimo verificabile. La n. 19960/2026 sposta invece il fuoco sulla conoscibilità: anche quando l'autorizzazione venga richiamata nell'avviso di accertamento, la sua mancata allegazione o l'omessa riproduzione del nucleo essenziale preclude al contribuente la verifica di data, presupposti, perimetro e riferibilità all'attività istruttoria svolta.

La Cassazione non nega che l'autorizzazione alle indagini finanziarie conservi, nel diritto interno, natura preparatoria e organizzativa. Non diventa, quindi, un autonomo atto impositivo. Il salto sta altrove: quando il Fisco entra nei dati bancari del contribuente, quel titolo non può restare invisibile o puramente burocratico.

Si parla, in concreto, dell'autorizzazione prevista dall'art. 32, primo comma, n. 7, del Dpr 600/1973 per le imposte dirette. Per l'Iva, il riferimento corre parallelo all'art. 51, secondo comma, n. 7, del Dpr 633/1972. Due norme da anni al centro degli accertamenti fondati su versamenti, prelevamenti, bonifici e movimentazioni non giustificate.

Finora una parte della giurisprudenza tendeva a considerare l'autorizzazione come atto interno. La sua mancata allegazione, salvo casi estremi, non travolgeva l'accertamento. Il nuovo orientamento della Cassazione rilegge questa imposizione alla luce dell'art. 8 Cedue e degli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

■ PERCHÉ I DATI BANCARI NON SONO NEUTRI

Il conto corrente racconta molto più di un flusso contabile. Mostra clienti, fornitori, abitudini di spesa, prestiti familiari, investimenti, rapporti professionali. Anche quando si tratta di un imprenditore o di un professionista, quei dati restano informazioni personali.

Da qui il richiamo alla giurisprudenza europea. La sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia del 2026 ha spinto la Cassazione a rileggere il sistema interno. La questione non è se il Fisco possa cercare dati bancari. Può farlo. Il punto è se possa farlo con un'autorizzazione non conoscibile, generica o successiva.

La risposta, oggi, tende a essere negativa. L'ingerenza deve essere delimitata. Non può somigliare a una pesca a strascico. E soprattutto deve consentire un controllo successivo effettivo, anche nel processo tributario.

■ AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA E CONTENUTO MINIMO

Il principio operativo è quello che interessa di più ai difensori. L'autorizzazione deve essere anteriore all'acquisizione dei dati. Un provvedimento formato dopo la richiesta agli intermediari non sana l'attività già compiuta. Non basta dire che, in qualche modo, l'ufficio avrebbe potuto ottenerla.

Serve poi un contenuto minimo. La Cassazione non pretende necessariamente una motivazione lunga, con struttura da provvedimento amministrativo classico. Pretende però che si possano verificare alcuni elementi essenziali: la data, l'autorità che autorizza, i soggetti interessati, il periodo esaminato, i rapporti finanziari coinvolti e la ragione dell'indagine.

Se questi elementi mancano, la difesa non riesce a capire se l'indagine sia rimasta dentro il perimetro autorizzato. E senza questa verifica il diritto di difesa diventa un guscio vuoto. Bello da citare, meno utile da esercitare.

■ QUANDO LA PROVA DIVENTA INUTILIZZABILE

La conseguenza non è sempre l'annullamento integrale dell'avviso. Questo va detto chiaramente, perché qui il rischio di letture troppo aggressive è alto. Il vizio dell'autorizzazione incide sulla parte della pretesa costruita sulle risultanze bancarie illegittimamente acquisite.

Il giudice dovrà quindi separare i piani. Se l'accertamento si regge solo sulle movimentazioni bancarie, l'inutilizzabilità può svuotare l'intera pretesa. Se invece l'Ufficio dispone anche di altri elementi autonomi, ritualmente acquisiti, quelli restano valutabili.

Si consideri un professionista al quale l'Agenzia contesta compensi non dichiarati per 80.000 euro. L'avviso richiama solo genericamente "indagini finanziarie autorizzate". Non allega l'autorizzazione, né indica la data o il periodo coperto. In un caso del genere, la difesa non dovrebbe limitarsi a contestare i singoli versamenti. Dovrebbe chiedere prima di tutto di vedere il titolo dell'accesso ai dati.

Altro esempio. Una Srl riceve un avviso basato su conti societari e su rapporti intestati ai soci. Se l'autorizzazione riguarda solo la società e non spiega l'estensione ai soci, il contribuente può contestare l'eccesso istruttorio. Non basta che i dati esistano. Occorre verificare se sono stati acquisiti legittimamente.

■ ACCESSO AGLI ATTI, PRIMA MOSSA CONCRETA

Quando l'autorizzazione non è allegata al processo verbale o all'avviso, la strada più lineare resta l'accesso agli atti. Non un accesso esplorativo, scritto tanto per fare. Serve una richiesta mirata, con oggetto preciso.

Il difensore dovrebbe chiedere copia dell'autorizzazione alle indagini bancarie o all'accesso, della richiesta formulata dall'organo precedente e degli eventuali atti richiamati per relationem. Se l'autorizzazione rinvia a una relazione interna,

senza quella relazione il controllo resta monco.

Nel ricorso, poi, l'eccezione deve essere costruita bene. Non basta scrivere che l'atto è "generico" o "immotivato". Occorre spiegare perché la carenza ha impedito di verificare il perimetro dell'attività istruttoria. Data, soggetti, periodo e oggetto dell'indagine diventano i quattro punti da cercare subito.

■ ACCESSI FISCALI, IL FRONTE ANCORA APERTO

Il secondo piano riguarda gli accessi, le ispezioni e le verifiche nei locali del contribuente. Qui la situazione è meno definita. Con l'ordinanza interlocutoria n. 13696 dell'11 maggio 2026, la Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite una questione di massima: esisteva già prima della riforma un principio generale di inutilizzabilità degli atti acquisiti in violazione dei diritti fondamentali? Una seconda rimessione, con l'ordinanza interlocutoria n. 3931/2026, conferma l'urgenza del chiarimento e la profondità del contrasto interpretativo in atto.

Il riferimento è all'art. 7-quinquies dello Statuto del contribuente (legge n. 212/2000), introdotto dal d.lgs. n. 219/2023, in vigore dal 18 gennaio 2024. La norma stabilisce che non sono utilizzabili ai fini dell'accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini dell'art. 12, comma 5, oppure in violazione di legge.

Il dubbio non è marginale. Se la norma fosse solo innovativa, varrebbe per il futuro. Se invece fosse ricognitiva di un principio già presente nel sistema costituzionale e convenzionale, potrebbe incidere anche su verifiche anteriori al 18 gennaio 2024. E molti giudizi pendenti cambierebbero traiettoria.

■ DOMICILIO COMMERCIALE E DIRITTI FONDAMENTALI

Il cuore del tema è il domicilio. Non solo l'abitazione privata. La giurisprudenza Cedu – anche nelle decisioni relative a società con locali commerciali – ha esteso la protezione dell'art. 8 Cedu alla sede legale, alle succursali e ai locali commerciali di una società. Vale anche per i locali destinati all'attività professionale.

Questo non significa che ogni accesso fiscale sia illegittimo. Sarebbe una lettura sbagliata. Significa però che l'accesso in azienda, nello studio o in locali promiscui è un'ingerenza. Deve quindi poggiare su un titolo adeguato, proporzionato e controllabile.

Il caso classico riguarda l'autorizzazione generica: accesso presso una piccola impresa autorizzato con formule standard, senza indicare le ragioni del controllo e senza allegare la richiesta istruttoria. Se da quell'accesso nascono documenti decisivi per l'accertamento, la difesa può sostenere l'inutilizzabilità della prova.

■ IL RISCHIO DI CONFONDERE I DUE BINARI

Qui serve una distinzione secca. Le indagini bancarie, dopo le ordinanze 19956 e 19960/2026, hanno già una regola più definita: autorizzazione preventiva, conoscibile e dotata di contenuto minimo.

Gli accessi fiscali, soprattutto se anteriori alla riforma dello Statuto, restano invece appesi alla decisione delle Sezioni Unite. La difesa può e deve sollevare il tema, ma non può presentarlo come esito già acquisito in ogni caso.

È il punto debole di molte contestazioni frettolose. Si prende un principio nato per le indagini bancarie e lo si trasferisce automaticamente agli accessi. Oppure si invoca l'art. 7-quinquies per fatti precedenti alla sua entrata in vigore, senza spiegare perché avrebbe natura ricognitiva. Così l'eccezione perde forza.

■ COME IMPOSTARE LA DIFESA NEL RICORSO

Una difesa efficace dovrebbe partire dalla catena probatoria. Prima domanda: quali elementi sorreggono davvero l'avviso? Seconda domanda: come sono stati acquisiti? Terza domanda: l'autorizzazione era presente, preventiva, specifica e conoscibile?

Solo dopo si entra nel merito dei singoli rilievi. Questo ordine cambia molto. Perché se la prova principale è inutilizzabile, discutere per pagine della causale di ogni bonifico rischia di diventare un lavoro difensivo secondario.



Nel ricorso conviene quindi articolare una censura autonoma. Occorre chiedere l'espunzione dei dati bancari o dei documenti raccolti illegittimamente. In via subordinata, si deve chiedere al giudice di verificare se l'accertamento possa reggersi su prove diverse.

Nei giudizi già pendenti, la difesa può valutare un'istanza di rinvio a nuovo ruolo, soprattutto quando la questione sulle prove acquisite durante accessi fiscali coincide con quella rimessa alle Sezioni Unite. Non è un automatismo. Va motivata sul caso concreto.

TABELLA OPERATIVA PER IL CONTROLLO

SITUAZIONE	CONTROLLO DA FARE	ECCEZIONE POSSIBILE	EFFETTO PRATICO
Avviso fondato su conti correnti	Verificare se l'autorizzazione è allegata o conoscibile	Difetto di titolo preventivo o contenuto minimo non verificabile	Inutilizzabilità delle risultanze bancarie viziate
Autorizzazione successiva all'acquisizione dei dati	Confrontare data dell'autorizzazione e data delle richieste agli intermediari	Assenza di titolo al momento dell'acquisizione (il provvedimento tardivo non sana l'attività già compiuta)	Invalidità della pretesa fondata su quei dati
Autorizzazione richiamata per relationem	Chiedere anche la richiesta o la relazione richiamata	Motivazione non controllabile senza l'atto presupposto	Possibile esclusione della prova se il perimetro resta oscuro
Accesso presso sede aziendale o studio	Controllare ordine di accesso, motivazione e autorità competente	Violazione del domicilio commerciale e art. 8 Cedu	Questione aperta per i fatti ante riforma – in attesa delle Sezioni Unite (ord. n. 13696 e n. 3931/2026)
Accertamento misto	Separare prove bancarie, documenti acquisiti e altri elementi autonomi	Invalidità parziale dell'avviso	Il giudice valuta se residua una pretesa sostenibile

CONTRADDITTORIO E ACCERTAMENTI A TAVOLINO

Un altro punto merita cautela. Le nuove ordinanze non trasformano ogni accertamento bancario in una verifica presso i locali del contribuente. Se l'attività è svolta "a tavolino", resta ferma la distinzione rispetto agli accessi, ispezioni e verifiche disciplinati dall'art. 12 dello Statuto del contribuente.

Il termine dilatorio di sessanta giorni non si applica automaticamente a ogni istruttoria documentale. La questione dell'autorizzazione bancaria ha una sua autonomia. Nasce dalla natura dei dati acquisiti e dal titolo che permette al Fisco di ottenerli.

Confondere autorizzazione bancaria, contraddittorio endoprocedimentale e accesso domiciliare può indebolire il ricorso. Meglio tenere i motivi separati. Uno per la prova bancaria. Uno per il contraddittorio, se pertinente. Uno per l'eventuale accesso illegittimo.

GLI ERRORI DA EVITARE

Il primo errore è affidarsi a formule generiche. Scrivere che "l'autorizzazione è illegittima" non basta. La censura deve spiegare quale controllo è mancato e perché quel deficit ha inciso sulla difesa.

Il secondo errore è chiedere sempre l'annullamento totale. In alcuni casi la pretesa può essere fondata su più prove. Occorre allora domandare, in modo tecnico, l'inutilizzabilità dei soli elementi vizianti e la verifica della residua tenuta dell'accertamento.

Il terzo errore è ignorare il momento temporale. Per gli accessi anteriori al 18 gennaio 2024, il richiamo all'art. 7-quinquies va maneggiato con attenzione. La tesi forte è quella della norma ricognitiva. Ma dovranno essere le Sezioni Unite

a dare la parola più stabile.

Il quarto errore è non usare l'accesso agli atti. Se l'autorizzazione non è nel fascicolo, il difensore deve cercarla. E se l'Ufficio non la produce, quella mancata ostensione diventa parte della contestazione.

■ EFFETTI SUI GIUDIZI PENDENTI

Per le liti in corso, il nuovo scenario impone una revisione dei fascicoli. Non basta verificare se l'accertamento contenga rilievi bancari. Bisogna capire se quei rilievi siano determinanti e se l'autorizzazione sia difendibile.

Nei giudizi di legittimità, la pendenza della questione sulle prove acquisite durante accessi fiscali – con due rimessioni alle Sezioni Unite già in campo – può portare a rinvii o a una gestione attendista. Nei giudizi di merito, invece, la difesa dovrebbe segnalare al collegio il contrasto interpretativo e l'attesa del principio di diritto.

Non sempre conviene puntare tutto su questo motivo. Se l'accertamento contiene errori sostanziali, ricostruzioni numeriche deboli o presunzioni non gravi, precise e concordanti, quei profili restano centrali. L'eccezione sull'autorizzazione è forte quando colpisce la prova portante.

■ IL NUOVO BARICENTRO DEL CONTENZIOSO

La novità vera non è la nascita di uno scudo assoluto contro le verifiche fiscali. Sarebbe una lettura comoda, ma sbagliata. Il nuovo baricentro è il controllo sulla qualità dell'istruttoria.

Il Fisco può indagare. Però deve lasciare traccia chiara del perché, del quando, del su chi e del fino a dove. Il contribuente, dal canto suo, non può limitarsi a negare i rilievi. Deve ricostruire la catena degli atti e colpire il punto in cui la prova è entrata nel procedimento.

In questa fase, il professionista ha un compito molto concreto: recuperare autorizzazioni, richieste interne, ordini di accesso, verbali e allegati. Poi deve mettere in fila le date. È lì, spesso, che si vede se l'accertamento ha davvero fondamenta solide.

■ UNA DIFESA PIÙ TECNICA, MENO AUTOMATICA

Il messaggio per i contribuenti non è “gli accertamenti bancari sono nulli”. Sarebbe una semplificazione pericolosa. Il messaggio corretto è diverso: quando l'accertamento poggia su dati bancari o su documenti raccolti con accessi contestati, il titolo istruttorio va controllato prima del merito.

È una difesa più tecnica, meno istintiva. Richiede di leggere gli atti preparatori, non solo l'avviso finale. Richiede di distinguere il vizio che rende la prova inutilizzabile dal vizio che annulla l'intero atto. Richiede, soprattutto, di non confondere ciò che la Cassazione ha già deciso con ciò che le Sezioni Unite devono ancora chiarire.

Per gli uffici finanziari, il messaggio è altrettanto chiaro. Autorizzazioni standard, formule prestampate e richiami non allegati espongono l'accertamento a contestazioni serie. La prova fiscale, ormai, non si misura solo a valle. Si misura anche a monte.

Nota operativa. Nei fascicoli con indagini bancarie conviene creare una scheda di controllo con sei dati: (1) data dell'autorizzazione, (2) autorità firmataria, (3) soggetti coinvolti, (4) periodo coperto, (5) rapporti finanziari interessati, (6) ragione dell'indagine. Se uno di questi elementi non emerge, la questione va approfondita prima di discutere il merito dei versamenti.

■ INFOGRAFICA





Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (23/06/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*